



AVV. ELENA VIOLANO
C.so V. Emanuele n. 142 – 80127 Napoli
C.F. VLNLNE79R70F839K
e-mail: avvocatoviolano@gmail.com
Tel: 081/119966483 - 081/661929

TRIBUNALE DI NAPOLI

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
NAPOLI**

**Gestore della Crisi
Avv. Elena Violano**

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
redatta ai sensi dell'art. 68 CCII

in merito al

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE PROPOSTO
DAL SIG. [REDACTED]**

**Advisor
Avv. Francesco Mazzella**

*IL PRESIDENTE VICARIO
DEL TRIBUNALE*
28 APR. 2025



INDICE

Premessa

1. Dati anagrafici del consumatore
2. Attività compiuta dal professionista incaricato
3. Presupposti di ammissibilità della procedura
4. Situazione debitoria dell'istante
5. Situazione patrimoniale-reddituale
6. Diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni
7. Cause di indebitamento ed esposizione delle ragioni di incapacità ad adempiere alle obbligazioni assunte
8. Verifica del merito creditizio dei creditori
9. Inesistenza di atti in frode ai creditori e solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni
10. Eventuale esistenza di atti di disposizione ed atti del debitore impugnati dai creditori
11. Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti
12. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore
13. Giudizio finale in merito alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti e convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria



Premessa

Con provvedimento datato 27.11.2024 (all. 05.03.02), comunicato il successivo 28.11, la scrivente avv. Elena Violano (C.F.VLNLNE79R70F839K) con studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 142 (p.e.c.elenaviolano@avvocatinapoli.legalmail.it), iscritta all'Ordine degli Avvocati di Napoli, veniva nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli, quale professionista incaricata di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi del decreto lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 CCII, iscritta con il numero di protocollo 69 del 2024 su istanza del sig. [REDACTED] (all. 05.02.02), nato a I [REDACTED] il [REDACTED], con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Francesco Mazzella (CF: MZZFNC76T02F839B) e Agostino Ciervo (C.F. CRVGTN78D29A783W), sito in Ischia (NA) alla Via G. Casciaro n. 14/A. Il professionista incaricato accettava l'incarico, dichiarando contestualmente di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per assumere l'incarico (all. 05.03.03) attestando altresì:

- di essere in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'Elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento dell'OCC presso il COA di Napoli, autorizzato alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.9.2014 n. 202;
- che non sussistono, in relazione alla sua persona, condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- di non versare in situazioni di conflitto di interesse;
- di non aver mai prestato la sua opera professionale in favore del soggetto debitore e che non ha alcun interesse connesso nell'impresa del medesimo;



- di non essere parente o affine, entro il quarto grado, del debitore;
- di aver determinato il compenso dell'OCC secondo le tabelle di cui agli artt. da 14 a 18 del D.M. 202/2014.

Ai fini della predisposizione della relazione particolareggiata, delle verifiche all'uopo necessarie e delle relative attestazioni, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, la sottoscritta ha indicato il compenso prededucibile dell'OCC in € 2.500,00, oltre accessori, mediante preventivo sottoscritto per accettazione dal debitore (all. 05.02.01).

Con pec in data 11.12.2024, la scrivente professionista provvedeva a comunicare agli Uffici fiscali, agli enti della riscossione nonché agli enti locali competenti l'accesso del debitore alla procedura richiedendo ai medesimi, ed ai creditori indicati nell'istanza di nomina, la trasmissione delle precisazioni dei crediti al fine di ottenere le rispettive dichiarazioni di quantità (all. 05.04).

In data 13.02.2025 l'avv. Francesco Mazzella, consulente dell'odierno istante, inviava alla scrivente una prima proposta di ristrutturazione dei debiti, come verrà esposto in prosieguo.

La domanda di ristrutturazione è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 67 CCII. Risultano infatti consegnati:

- l'elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- le dichiarazioni dei redditi riferite agli ultimi tre anni nonché le ultime buste paga;
- l'inventario di tutti i beni del debitore con atti di proprietà e le risultanze dei dati catastali ed ipotecarie, in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- l'elenco delle spese occorrenti necessarie al sostentamento del nucleo familiare con le relative ricevute;
- certificati anagrafici;
- l'elenco delle pendenze risultanti presso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate della Riscossione.

Sulla scorta della documentazione raccolta nell'esercizio delle proprie funzioni ed in base alla documentazione fornita dal debitore, il professionista incaricato, a norma dell'art. 68 CCII, comma 2 e 3, è tenuto a redigere una relazione particolareggiata che tenga conto:



- delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- dell'esposizione delle ragioni per le quali il debitore non è in grado di assolvere alle obbligazioni assunte;
- della valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- dell'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento;
- dell'indicazione presunta dei costi della procedura.

La scrivente professionista, quindi, visto il piano e la documentazione allegata e raccolta nel corso della procedura,

DEPOSITA

la presente relazione particolareggiata ex art. 68, commi 2 e 3, CCII contenente altresì la valutazione circa la convenienza e l'attendibilità del piano al fine di essere d'ausilio al Tribunale in sede di omologa ex art. 70, 3° comma, CCII.

1. Dati anagrafici della debitrice e composizione del nucleo familiare

Il debitore sig. [REDACTED], C.F. [REDACTED], nato ad [REDACTED], ivi residente alla [REDACTED] a far data dal [REDACTED] è alle dipendenze della P [REDACTED] [REDACTED], assunto con contratto a tempo indeterminato, con qualifica [REDACTED] prestando servizio presso la [REDACTED] [REDACTED].

Lo stesso risiede, come detto, in [REDACTED] presso l'immobile di cui è titolare, unitamente alla moglie sig.ra [REDACTED], per il 50% ciascuno, della nuda proprietà (cfr. titolo di proprietà, all. 03.08.01).

Il nucleo familiare, come risulta dal certificato di stato di famiglia (all. 01.03), è oggi costituito dal ricorrente [REDACTED], dal coniuge [REDACTED] [REDACTED], priva di occupazione in quanto affetta da crisi epilettiche di tipo "[REDACTED]" e dal figlio minore



_____, studente.

2. L'attività compiuta dal professionista incaricato

Dopo aver accettato l'incarico, la sottoscritta professionista ha inviato le comunicazioni di apertura della procedura ai creditori ed agli enti fiscali, chiedendo agli stessi ed ai creditori la trasmissione delle precisazioni dei rispettivi crediti. Lo scrivente Gestore, esaminato il fascicolo, con i documenti preliminarmente depositati presso l'OCC dal debitore istante, dopo aver verificato la competenza territoriale e la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'accesso alle procedure da sovraindebitamento, convocava – per la data del 19.12.2024 – il debitore ricorrente, unitamente al proprio difensore.

Pertanto, in data 19.12.2024 (all. 05.05), alle ore 16,22, presso lo studio del Gestore in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 142, anche alla presenza del legale del debitore avv. Francesco Mazzella, la scrivente ha svolto un primo incontro conoscitivo con il debitore. In quella sede è stata richiesta ulteriore documentazione.

Contemporaneamente, la professionista incaricata ha analizzato la documentazione inviata dai creditori.

Successivamente, il debitore ha inviato una prima bozza di accordo di ristrutturazione dei debiti aggiornata sulla scorta delle indicazioni impartite dal sottoscritto gestore.

In data 11.03.2025 l'avv. Francesco Mazzella ha inviato all'odierna professionista la bozza definitiva del piano di ristrutturazione sul quale la sottoscritta incaricata ha elaborato la presente relazione.

3. Presupposti di ammissibilità della procedura

Trattasi di una procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII, in quanto il soggetto ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, 1° co. lett. c) CCII, e rientra nella categoria di consumatore ai sensi del medesimo articolo 2, lett. e) CCII.

All'uopo la scrivente professionista ha analizzato la documentazione relativa alla situazione del debitore ed ha appurato che lo stesso è in possesso dei



requisiti oggettivi e soggettivi per poter accedere al piano di ristrutturazione dei debiti. E esso, infatti versa in uno stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, ragion per cui non è in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.

È, inoltre, in possesso dei requisiti soggettivi in quanto:

- possiede la qualifica di consumatore non avendo mai prestato attività imprenditoriale ed agisce per scopi estranei all'esercizio dell'impresa;
- i debiti contratti sono di natura consumeristica;
- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad una procedura di sovraindebitamento;
- non ha mai richiesto l'esdebitazione;
- non ha compiuto atti in frode ai creditori.

In conclusione, il sig. [REDACTED] può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

4. Situazione debitoria dell'istante

L'attuale situazione debitoria del ricorrente, dettagliatamente indicata nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, può essere così rappresentata:

[REDACTED] (all. 05.06.05): debitoria complessiva pari ad **Euro 164.278,33**, di cui:

- Euro 159.568,17 scaturenti da due mutui ipotecari, rispettivamente in data 20.01.2016 per un residuo dovuto di Euro 116.373,66 e in data 27.06.2016 per un residuo di Euro 43.194,51 (entrambi concessi da detto istituto, con surroga del medesimo nella garanzia ipotecaria, per l'estinzione di precedenti contratti di mutuo sottoscritti dal debitore in data 12.10.2010 con [REDACTED] e in data 20.03.2014 con [REDACTED]). Tali mutui erano finalizzati, il primo all'acquisto dell'unità immobiliare sita [REDACTED], ed il secondo alla ristrutturazione edilizia di tale immobile;
- Euro 3.890,72 derivante da prestito personale [REDACTED];
- Euro 337,00 per prestito personale [REDACTED];
- Euro 1.282,38 a fronte di finanziamento [REDACTED].



██████████ (all. 05.06.08): quale cessionaria, a far data dal 16.04.2024, del credito vantato ██████████ un ammontare di **Euro 6.029,46**, in virtù di ██████████ reso dal Giudice di ██████████ data 29.12.2024.

██████████ (all. 05.06.04): debitoria complessiva di **Euro 18.416,81**, risultante da atto di precetto notificato al debitore in virtù di decreto ingiuntivo ██████████, reso in data 25.07.2024 dal Giudice ██████████ e dichiarato esecutivo il 24.10.2024, per il mancato pagamento dei contratti di finanziamento 20360199 e 25846985 stipulati dal sig. ██████████ con detto istituto di credito.

██████████ (all. 05.06.06-05.06.07): **Euro 28.161,62** derivante da contratto di finanziamento ██████████, con cessione del quinto dello stipendio.

Al riguardo, la scrivente professionista ha accertato che ██████████, all'epoca della concessione, non ha opportunamente verificato il merito creditizio, in quanto la rata appare non adeguata ai redditi dichiarati ed alla disponibilità del debitore il quale era già gravato da precedenti debiti finanziari.

Stesso discorso dicasi per la società ██████████ che, negli anni 2022 e 2024, erogò ben due prestiti finanziari al sig. ██████████.

DEBITORIA	
A- PREDEDUZIONE	
O.C.C. ORDINE DEGLI AVVOCATI NAPOLI	2.500,00
ADVISOR AVV. FRANCESCO MAZZELLA	2.000,00
TOTALE	4.500,00
B- PRIVILEGIATI	
██████████ MUTUO IPOTECARIO	116.373,66
██████████ MUTUO IPOTECARIO	43.194,51
TOTALE	159.568,17
C - CHIROGRAFARI	



FINANZIAMENTO	1.282,38
	3.890,72
CARTA REVOLVING	337,00
	6.029,46
	18.416,81
CESSIONE DEL QUINTO	28.161,62
TOTALE	58.117,99
TOTALE A+B+C	222.186,16

A- PREDEDUZIONE - SPESE PROCEDURA

Trattasi di crediti maturati in funzione della procedura che vengono qualificati come prededucibili.

- O.C.C. Ordine Avvocati Napoli – Gestore avv. Elena Violano

Il compenso spettante all'O.C.C., come da preventivo sottoscritto dal debitore, ammonta ad € 2.500,00 oltre oneri.

Esso è stato determinato secondo il D.M. 2022/2014 raffrontando l'attivo quantificato nella misura di Euro 117.967,78 (dato dal reddito lavorativo del debitore parametrato per tre anni nonché dal valore dei beni nella titolarità del debitore) con il passivo quantificato nella misura di euro 222.186,16, nonché con l'importo che verrà attribuito ai creditori, applicando i parametri medi.

In conformità a quanto disposto dall'art. 16 comma 4 del D.M. 202/2014 è stata applicata una riduzione del compenso in misura del 15%.

L'importo previsto è adeguato al minimo previsto dalla normativa vigente.

Il suddetto compenso è stato concordato con il debitore, il quale in data 19.12.2024 ha sottoscritto il preventivo sottoposto alla sua attenzione (all.



05.02.01).

Il credito viene qualificato come prededucibile ai sensi dell'art. 6 lettera a) CCII.

- *Advisor Adv. Francesco Mazzella*

Il compenso del legale che ha assistito il debitore è stato quantificato nella misura di € 2.000,00 comprensivo di spese ed oneri. L'importo indicato è conforme ai parametri di legge ed è stato approvato dal debitore come da convenzione professionale sottoscritta dalle parti.

Il credito viene richiesto in privilegio, trattandosi di compensi professionali ex art. 2751 bis n. 2 c.c. e riconosciuti in prededucazione come previsto dall'art. 6 lettera b) CCII.

5- Situazione patrimoniale-reddituale

A fronte della suddetta esposizione debitoria, il Sig. [REDACTED] dispone del seguente patrimonio, così composto:

- nuda proprietà al [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], valore stimato pari ad Euro 75.937,50.
(all. 03.08.01);

- proprietà esclusiva del motociclo "[REDACTED]", immatricolato nell'anno 2004 privo di un reale valore di realizzo (all. 03.09);

- flussi reddituali: sul punto, il professionista ha verificato la veridicità della circostanza per la quale la famiglia del sig. [REDACTED] si sostiene unicamente sul reddito da lavoro dipendente del debitore istante di circa Euro 2.427,39 mensili.

Le spese necessarie per il sostentamento della famiglia ammontano complessivamente ad euro 1.150,00 come da prospetto inserito nel piano, spese che, anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, appaiono congrue e, comunque, conformi alla determinazione del reddito dignitoso, ex art. 68, III comma, c.p.c.,

Esse vengono di seguito elencate:



Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	550,00
Spese scolastiche, per attività sportiva e per la cura del minore	150,00
Utenze	150,00
Spese mediche	100,00
Spese motociclo	100,00
Articoli e servizi per la cura della casa	100,00
TOTALE	1.150,00

Il nucleo familiare, come detto, è composto da tre persone e, precisamente, oltre al ricorrente sig. [REDACTED], dal coniuge sig.ra [REDACTED], C.F. [REDACTED], priva di occupazione in quanto affetta da crisi epilettiche di tipo [REDACTED]" (all. 01.08), e dal figlio minore [REDACTED], C.F. [REDACTED], studente.

Le spese correnti indicate sono da considerarsi coerenti in base al reddito ed alla condizione familiare.

Tenuto conto del reddito familiare proveniente esclusivamente dalla retribuzione del sig. [REDACTED] pari ad euro 2.427,39, parametrato alle spese familiari del debitore, l'importo mensile che il debitore intende mettere a disposizione della proposta è pari ad € 400,22 che moltiplicato per n. 72 mensilità complessive, pari alla durata prevista del piano (6 anni), consentirà di avere un attivo disponibile complessivo pari ad € 28.815,84, così come indicato nella proposta alle pagine 8-9.

6- Diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Non risultano sussistere palesi responsabilità del debitore nella valutazione della capacità di rimborso, tali da sfociare in ipotesi di colpa grave, né risulta che il debitore abbia compiuto atti (anche omissivi) diretti a frodare le ragioni dei creditori.



Nella odierna vicenda appare evidente che il debitore non ha contratto obbligazioni in maniera negligente. I debiti contratti con gli istituti di credito e le società finanziarie sono stati compiuti quando il sig. [REDACTED], forte del suo pubblico impiego, aveva una capacità reddituale in grado di poter adempiere le proprie obbligazioni.

Il motivo del sovraindebitamento è stato determinato, in primo luogo, dalla necessità del sig. [REDACTED] e della moglie [REDACTED], dopo circa un anno dall'unione coniugale ([REDACTED]), di sistemarsi in un'abitazione dignitosa dove poter stabilire il centro della propria vita familiare. Ed infatti, come è emerso nel corso dell'interrogatorio del 19.12.2024, il sig. [REDACTED] – spinto anche dall'impegno mostrato, in un primo momento, dalla famiglia della moglie di sostenere economicamente le spese necessarie ai lavori di ristrutturazione edilizia – si convinse a stipulare un contratto di mutuo con la [REDACTED] per l'acquisto della nuda proprietà, in comunione con la sig.ra [REDACTED] di un rudere nel [REDACTED] (Na), in Via [REDACTED], dove attualmente abita con la propria famiglia. Tale scelta fu determinata anche sulla scorta dei costi elevati che caratterizzano il mercato immobiliare di [REDACTED], a fronte della domanda immobiliare di tipo turistico nonché a causa dei vincoli urbanistici che connotano la realizzazione di nuove costruzioni. Senonché, dopo l'acquisto dell'immobile predetto ([REDACTED]), i [REDACTED], venendo meno alle proprie promesse, si mostrarono indisponibili ad aiutare la giovane coppia nelle spese di ristrutturazione. Per l'effetto il ricorrente fu costretto a trasferirsi con la moglie a casa dei genitori di quest'ultima, vedendo così naufragare il proprio sogno di realizzare una vita coniugale nella casa che aveva scelto come abitazione familiare, laddove l'immobile, nelle condizioni rustiche in cui versava, non era abitale senza un preventivo e completo rifacimento strutturale. Con la nascita del loro unico figlio [REDACTED] diventò necessario iniziare la ristrutturazione dell'immobile acquistato, ragion per cui il [REDACTED] fu costretto a ricorrere ad un primo finanziamento al fine di poter recuperare le risorse economiche necessarie per poter far fronte ai costi di ristrutturazione oltre che a quelli per le procedure amministrative necessarie alle sanatorie urbanistiche. Purtroppo sia le spese dei lavori che quelle per le pratiche amministrative si rivelarono più onerose di quelle preventivate, in quanto era stato necessario effettuare interventi ancor più



invasivi e strutturali rispetto a quelli inizialmente programmati, come emerge dalla perizia tecnica a firma dell'arch. [REDACTED] (all. 03.08.06).

Dopo il primo finanziamento mediante mutuo ipotecario, il debitore si vedeva costretto a richiedere ulteriori prestiti, l'ultimo dei quali con cessione del quinto dello stipendio, con gli istituti bancari e le società finanziarie indicati al paragrafo sub 4), considerate anche le maggiori esigenze familiari derivanti dalla nascita del piccolo [REDACTED] e tenuto conto altresì che, nelle more, le condizioni di salute della moglie [REDACTED] affetta da crisi epilettiche di tipo "[REDACTED]" (all. 01.08), erano notevolmente peggiorate, con il conseguente accrescimento della frequenza in cui si manifestavano le predette crisi, divenute a cadenza quotidiana. Tali condizioni fisiche, da un lato, non consentivano quindi alla stessa di contribuire al ménage familiare (all. 03.06) – come la coppia aveva pianificato all'epoca dell'acquisto della casa – che gravava, e grava tutt'ora, sulle sole forze dell'odierno istante; dall'altro lato, tale situazione comportava la necessità di sopportare ulteriori spese per far fronte alle cure sanitarie della signora [REDACTED].

In questa sede è opportuno affermare come la errata valutazione del merito creditizio, da parte dei finanziatori, vale ad affermare la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo al debitore.

La disposizione dell'articolo 12 bis della l. 03/2012 va letta in modo coordinato con l'articolo 124 bis comma 1 del Tub, dove è previsto che *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso, e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*. E' previsto quindi uno specifico obbligo del finanziatore, che ha il dovere di acquisire dal cliente, e tramite la consultazione di banche dati pertinenti, tutte le informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo e/o il finanziamento.

Lo scopo della norma è quello di tutelare il mercato creditizio ma anche il richiedente il finanziamento, prevedendo una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. Se ciò non avviene, come sembra non essere adeguatamente avvenuto nella fattispecie in esame, tale circostanza vale ad escludere le responsabilità del debitore e ad affermarne, come detto, la sua



meritevolezza.

7- Cause di Indebitamento ed esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento e quella acquisita dalla scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di interrogatorio tenutosi in data 19.12.2024, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento del sig. [REDACTED] (dipendente del [REDACTED]).

Al riguardo, si ribadisce che il sig. [REDACTED] è unico percettore di reddito nell'ambito del nucleo familiare facente capo al medesimo. I sintomi del sovraindebitamento sono iniziati nel 2010 quando il debitore è stato travolto da ingenti spese per i lavori di rifacimento del fabbricato destinato a residenza familiare, per la cui esecuzione ha dovuto far ricorso ad un contratto di mutuo ipotecario. Nel corso dell'interrogatorio è emerso altresì che, nel lasso di tempo tra il 2019 al 2022, il debitore ha dovuto, via via, ricorrere a n. 6 finanziamenti per sostenere la sua famiglia, in quanto i flussi reddituali erano impiegati, pressochè interamente, per far fronte ai costi relativi all'acquisto ed alla ristrutturazione della casa. Inoltre erano aumentate le spese per le cure sanitarie della moglie e quelle per l'istruzione del figlio, oltre che per tentare di estinguere i precedenti finanziamenti.

Entrambi i mutui sono in corso di regolare ammortamento. Mentre, con riferimento ai piani di pagamento derivanti dai finanziamenti, il debitore non è riuscito ad ottemperare alle rate alle scadenze previste così determinandosi, per i prestiti erogati dalla [REDACTED], la decadenza per il debitore dal beneficio del termine, con conseguente notifica degli atti giudiziari volti al recupero del credito, con ulteriore aggravio di oneri e spese.

E' chiaro che tale situazione vorticosa ha determinato la condizione di incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte da parte del debitore il quale, a fronte di un valore complessivo mensile di Euro 1.770,00 quale sommatoria delle rate da sostenere, e delle spese pari ad Euro 1.150,00 necessarie al mantenimento del nucleo familiare, percepisce un reddito mensile netto di Euro 2.427,39, destinato persino ad una flessione nei



prossimi mesi, per effetto della presumibile decurtazione delle voci retributive, straordinarie, riconosciute al [REDACTED] in virtù della situazione emergenziale derivante sia dalla pandemia che dagli eventi sismici che hanno colpito [REDACTED].

8- Verifica del merito creditizio dei creditori

In relazione al comportamento avuto dai creditori nella valutazione del merito creditizio del debitore, al momento della stipula dei contratti, si evidenzia che è stata effettuata la verifica per ogni singola posizione debitoria e valutato: a) l'ammontare dell'importo del finanziamento richiesto e la rata mensile prevista dal piano rateale di ammortamento; b) la sussistenza di precedenti, ulteriori, finanziamenti ottenuti dal debitore; c) il numero dei componenti il nucleo familiare; d) il reddito netto dei componenti il nucleo familiare, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi dell'epoca in cui è stata accesa la posizione debitoria; e) la scala di equivalenza ISEE.

A tal proposito, l'art. 12 comma 3 ter della legge 176 del 2020 dispone che *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"*. In relazione al comportamento avuto dai creditori nella valutazione del merito creditizio del debitore al momento della stipula dei vari contratti, si evidenzia che gli stessi non hanno correttamente valutato il merito creditizio come si evidenzia nelle schede di computo allegate (all. 05.07.01-05.07.02).

9- Inesistenza atti in frode ai creditori e solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto



idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Ciò consente di poter evidenziare che, nel caso in esame, non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Dall'esame della documentazione allegata alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, e dalle informazioni riferite direttamente dall'istante, deriva che il medesimo sig. [REDACTED] non ha posto in essere atti in frode ai creditori e non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempierle; purtroppo, gli eventi che hanno coinvolto la vita economica e familiare del debitore hanno determinato, da un lato, il ricorso ai finanziamenti e, dall'altro, la crescita delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare che non hanno permesso al debitore di far fronte alle obbligazioni assunte in precedenza.

10- Eventuale esistenza di atti di disposizione ed atti del debitore impugnati dai creditori

In base alla documentazione fornita dal sig. [REDACTED], non risulta l'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

11- Sintesi del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore

Il sig. [REDACTED], in ottemperanza all'art. 67 CCII, ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio.

In sintesi la proposta consiste nel pagamento, entro sei anni, di tutti i creditori privilegiati e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause legittime di prelazione.

Al riguardo si precisa che il debitore, ai sensi dell'art. 67, 5° comma, CCII prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca iscritta sull'abitazione principale, considerato che allo stato, con riferimento a tali costratti, lo stesso sig. [REDACTED] sta adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni.

Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

- Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione, quale il



compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura, nonché dell'*advisor*;

- Il pagamento integrale (100%) dei creditori privilegiati, tra i quali rientra l'Istituto [REDACTED], che verrà soddisfatto mediante l'adempimento delle rate dei piani di ammortamento in corso;
- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 41,83% dei crediti chirografari, verso I [REDACTED]
[REDACTED] rispettando le scadenze mensili previste nell'allegato prospetto finale

Creditore	Debito residuo		Importi previsti PRD		%
Compenso Procedura Piano Ristrutturazione Debiti – OCC			Euro	2.500,00	100%
Compenso Procedura Piano Ristrutturazione debiti – Advisor			Euro	2.000,00	100%
Intesa Sanpaolo Finanziamento “ [REDACTED] ”	Euro	1.282,38	Euro	536,53	41,83%
Intesa Sanpaolo Finanziamento “ [REDACTED] ”	Euro	3.890,72	Euro	1.627,83	41,83%
Intesa Sanpaolo - [REDACTED] [REDACTED]	Euro	337,00	Euro	141,00	41,83%
Kruk Investimenti (cessionaria di Deutsche Bank) [REDACTED] [REDACTED]	Euro	6.029,46	Euro	2.522,65	41,83%
Compass – [REDACTED] [REDACTED]	Euro	18.416,81	Euro	7.705,35	41,83%
Prestitalia [REDACTED] [REDACTED]	Euro	28.161,62	Euro	11.782,47	41,83%
Totale	Euro	58.117,99	Euro	28.815,84	41,83%

La proposta del debitore contempla la messa a disposizione dei propri redditi in favore dei creditori, nella misura di Euro 400,22, risultante dalla detrazione delle spese occorrenti per il sostentamento del nucleo familiare, come detto pari ad Euro 1.150,00, oltre a quelle per i ratei dei contratti di mutuo (garantiti da ipoteca iscritta sull'abitazione principale) per un



ammontare complessivo di Euro 877,17, rispetto alla retribuzione percepita pari ad Euro 2.427,39; così prevedendo il versamento di n. 72 rate mensili (6 anni), di cui le prime 11 rate volte alla soddisfazione dei crediti in prededuzione, mentre dalla 12esima alla 72esima per il pagamento dei crediti chirografari.

Come si evince dalla proposta di Piano del Consumatore formulata dal debitore sovraindebitato, in disparte i debiti relativi ai contratti di mutuo assistiti da garanzia reale sull'abitazione principale (che verranno soddisfatti interamente con il regolare pagamento delle rate a scadere) il debito complessivo è pari ad € 62.617,99, di cui € 4.500,00 in prededuzione per spese della procedura, soddisfatto al 100%, ed € 58.117,99 in chirografo, falcidiato, al 41,83%, ad € 28.815,84.

I creditori verranno pagati come da schema che segue:

I Anno	6 Rate OCC	Euro	400,22 cad.	
	1 Rata OCC - saldo	Euro	98,68 cad.	Euro
	1 Rate Advisor	Euro	301,54 cad.	2.500,00
	4 Rate Advisor	Euro	400,22 cad.	
	1 Rata Advisor - saldo	Euro	97,58 cad.	
	1 Rata Creditore Chirografario Prestitalia	Euro	302,64 cad.	Euro 2.000,00
II Anno	12 Rate Creditore Chirografario Prestitalia	Euro	400,22 cad.	
III Anno	12 Rate Creditore Chirografario Prestitalia	Euro	400,22 cad.	
IV Anno	4 Rate Creditore Chirografario Prestitalia	Euro	400,22 cad.	
	1 Rata Creditore Chirografario Prestitalia	Euro	273,67 cad.	Euro
	1 Rata Creditore Chirografario Compass	Euro	126,55 cad.	11.782,47
	7 Rate Creditore Chirografario Compass	Euro	400,22 cad.	
V Anno	11 Rate Creditore Chirografario Compass	Euro	400,22 cad.	
	1 Rata Creditore Chirografario Compass	Euro	374,84 cad.	Euro
	1 Rata Creditore Chirografario Kruk Investimenti	Euro	25,38 cad.	7.705,35
VI Anno	6 Rate Creditore Chirografario Kruk Investimenti	Euro	400,22 cad.	Euro
	1 Rata Creditore Chirografario Kruk Investimenti	Euro	95,95 cad.	2.522,65
	1 Rata Creditore Chirografario Kruk Investimenti	Euro	304,27 cad.	Euro
	5 Rate Creditore Chirografario IntesaSanpaolo	Euro	400,22 cad.	2.305,36



12-Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta

Lo scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dal ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che qui interessano. Dalla verifica e dai riscontri con i dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici pubblici non ritiene di avanzare dubbi circa l'attendibilità della suddetta documentazione.

13- Giudizio finale in merito alla fattibilità ed alla convenienza del piano

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile permettendo di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

Con l'omologazione del Piano, il debitore provvederà al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.

Al fine di confrontare la soddisfazione riservata ai creditori in base al piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, la scrivente ha verificato altresì la convenienza della proposta rispetto all'ipotesi liquidatoria, specificando al riguardo che l'alternativa liquidatoria deve essere comunque parametrata alla liquidazione controllata che è l'unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal codice della crisi.

Orbene nel caso di specie l'attivo liquidabile in capo al sig. [REDACTED] Marco è di fatto limitato, ai sensi dell'art. 268 CCII,

- 1) al 50% del valore della nuda proprietà dell'immobile adibito a residenza familiare, attualmente sottoposto a garanzia ipotecaria da parte di [REDACTED]
- 2) alla sola quota disponibile della sua retribuzione (pari a complessivi euro 2.427,39) che, decurtata la quota impignorabile (4/5) di Euro



1.941,91, risulta pari ad Euro 485,48.

Il totale dell'attivo ricavabile con la procedura di liquidazione controllata dallo stipendio (considerato l'improbabile possibilità di realizzo che si otterrebbe dalla proprietà immobiliare alla luce delle condizioni predette), per la durata di tre anni (decorsi i quali l'esdebitazione opera di diritto), sarebbe quindi pari a € 17.477,28 (485,48 x 36 mensilità), senza tener conto delle spese per il sostentamento del nucleo familiare che andrebbe ulteriormente a ridurre l'attivo disponibile.

Sulla base di tali considerazioni si può ritenere che con il piano proposto dal debitore i creditori inseriti nel piano andranno certamente ad essere soddisfatti in misura superiore (per complessivi Euro 28.815,84) a quella che ricaverebbero dalla procedura di liquidazione controllata (per Euro 17.447,28).

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto avv. Elena Violano, iscritta all'Ordine degli avvocati di Napoli,

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dal debitore sig. [REDACTED] e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ex art. 67 e ss. CCII

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano.

Si allegano i documenti indicati nella relazione, come da foliaro allegato.

Con osservanza

Napoli, li 13 marzo 2025

Avv. Elena Violano



RICORSO PER PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

EX ARTT. 67 E SS. C.C.I.A.

Il sig. [REDACTED] C.F. [REDACTED], nato ad [REDACTED], il [REDACTED] vi residente alla [REDACTED], assistito dagli avv.ti Francesco Mazzella, C.F. MZZFNC76T02F839B, p.e.c.: francescomazzella@avvocatinapoli.legalmail.it ed Agostino Ciervo, C.F. CRVGTN78D29A783W, p.e.c.: avv.agostinociervo@legalmail.it, presso il cui studio elett.te domicilia in Ischia, alla Via G. Casciaro n. 14, in virtù di procura rilasciata con separato atto, espone e chiede quanto segue.

INDICE:

1. Premessa, pag. n. 1;

2. Requisiti di cui all'art. 67, II comma, CCII

- 2.1 Elenco creditori (*lett. a*), pag. n. 2;
- 2.2 Consistenza e composizione del patrimonio (*lett. b*), pag. n. 2;
- 2.3 Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (*lett. c*), pag. n. 2;
- 2.4 Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (*lett. d*), pag. n. 2;
- 2.5 Entrate e spese mantenimento (*lett. e*), pag. n. 3;
- 2.5.1 Entrate del debitore e del suo nucleo familiare, pag. n. 3;
- 2.5.2 Spese mantenimento del nucleo familiare, pag. n. 4.

3. Requisiti di cui all'art. 68, II comma, CCII

- 3.1 Indicazioni delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, (*lett. a*) pag. n. 4;
- 3.2 Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, (*lett. b*) pag. n. 6;

4. Merito creditizio di cui all'art. 68, III comma, CCII

- 4.1 Posizione debitoria [REDACTED] pag. n. 7;
- 4.2 Posizione debitoria [REDACTED], pag. n. 7;

5. Condizioni soggettive ostative, ex art. 69 CCII, pag. n. 8;

6. Piano di ristrutturazione dei debiti, pag. n. 8;

7. Misure protettive, pag. n. 9;

8. Conclusioni, pag. n. 10.

1. Premessa

Il sig. [REDACTED] dipendente del Ministero dell'Interno, con qualifica di [REDACTED]

A
[Handwritten signature]

████████████████████ con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si trova in una situazione di **insolvenza**, così come definita dall'art. 2, I comma, lett. b) del D. Lgs n. 14/2012 e succ. mod., non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e riveste la qualità di "**consumatore**", ai sensi dell'art. 3, I comma, lett. a), D. Lgs. 206/2005 e s.m.i., in quanto ha contratto debiti per scopi estranei ad attività imprenditoriale, commerciale, artigiana e professionale.

Il sig. ██████████ risiede in ██████████ alla ██████████, con la sua famiglia, composta dal coniuge sig.ra ██████████, e figlio minore ██████████ (doc. nn. 01.02, 01.03, 01.04).

Il sig. ██████████ intende accedere ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, indicando tempi e modi per superare la crisi da sovraindebitamento, ritenendo sussistendo i presupposti di cui agli artt. 67 e ss. CCI, come di seguito illustrato.

2. Requisiti di cui all'art. 67, II comma, CCII

2.1. Elenco dei creditori attuali (art. 67, II comma, lett. a, CCII)

I creditori attuali del sig. ██████████ sono:

██████████ mutuo ipotecario del 20/1/2016	Euro	116.373,66
██████████ mutuo ipotecario del 27/6/2017	Euro	43.194,51
██████████ fin "prestito facile" – 585 del 23.5.2019	Euro	1.282,38
██████████ fin "clara sec 2" - 657 del 7.11.2018	Euro	3.890,72
██████████ "spensierata" – carta revolving	Euro	337,00
██████████ - 301 12/4/2018	Euro	6.029,46
██████████ - 985 del 17/2/2022	Euro	15.431,78
██████████ 199 del 22/5/2024	Euro	1.462,13
██████████ sessione quinto stipendio - 707 del 1/4/2022	Euro	28.161,62
Totale	Euro	216.163,26

Agli atti della procedura risultano depositati sia l'elenco delle informazioni creditizie rilasciato dalla CRIF (doc. nn. 01.05.01 e 01.05.02) sia la Centrale Rischi della Banca d'Italia (doc. n. 01.06), nonché la documentazione contrattuale relativa ai rapporti di finanziamento intercorsi (doc. da n. 02.01 a 02.07).

2.2 Consistenza e composizione del patrimonio (art. 67, II comma, lett. b, CCII)

Il patrimonio del sig. ██████████ è composto da:

- nuda proprietà del 50% dell'unità immobiliare sita in ██████████, alla V ██████████
██████████ riportata al N.C.E.U. del Comune di Ischia, al foglio n. ██████████ p.lla ██████████
sub ██████████

valore stimato pari ad Euro 75.937,50. (doc. n. 03.08.01 e 03.08.05)

- proprietà esclusiva del motociclo "██████████", immatricolato nell'anno 2004 privo di un reale valore di realizzo (doc. n. 03.09).

2.3 Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (art. 67, II comma, lett. c, CCII)

Il sig. ██████████ non ha posto in essere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione negli ultimi anni.

2.4 Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (art. 67, II comma, lett. d, CCII)

Il sig. ██████████ ha presentato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, tramite il modello 730, che risultano allegate al presente ricorso (doc. da n. 03.01 a 03.05).

2.5. Entrate del debitore e del suo nucleo familiare e spese mantenimento della sua famiglia (art. 67, II comma, lett. e, CCII)

- 2.5.1 Entrate del debitore e del suo nucleo familiare

Il sig. ██████████ è dipendente del ██████████ ██████████ contratto di lavoro a tempo indeterminato, che rappresenta l'unica fonte reddituale del nucleo familiare, dal momento che il coniuge, sig.ra ██████████ non svolge attività lavorativa per le difficoltà incontrate a causa di seri problemi di salute (doc. n. 01.08 e 03.06).

Il reddito netto medio mensile ricavato dalle retribuzioni percepite negli ultimi tre anni è pari ad **Euro 2.427,39** (doc. n. 03.04, 03.05 e 03.09), determinato in considerazione del reddito netto medio maturato per l'anno 2024 di Euro 2.477,73, per l'anno 2023 di Euro 2.408,16, per l'anno 2022 di Euro 2.400,30.

In merito alla retribuzione percepita dal sig. ██████████ si precisa che la stessa è composta da competenze fisse, a carattere continuativo, e competenze accessorie, a carattere occasionale; rappresentano competenze fisse lo "stipendio tabellare" pari ad Euro 1.327,90 e l'indennità integrativa speciale pari ad Euro 526,49, mentre rappresentano competenze accessorie l'indennità presenza servizi esterni, straordinario diurno, straordinario notturno o festivo, ordine pubblico, il cui valore varia in considerazione delle attività svolte e dei turni di servizio (doc. n. 03.09).

Va considerato che, negli ultimi anni, il sig. ██████████ ha percepito elementi retributivi aggiuntivi a seguito dello svolgimento di compiti di ufficio a carattere straordinario e temporaneo connessi sia al sisma che ha interessato il ██████████ nell'anno 2017, sia l'emergenza pandemica COVID - 19, sia l'evento franoso che ha interessato sempre il ██████████

Tali elementi retributivi aggiuntivi potrebbero venire meno nell'anno 2025, con una possibile

flessione del reddito medio netto mensile.

Per completezza si evidenzia che, dalla documentazione allegata (doc. da 03.01 a 03.05), il reddito lordo annuo del sig. [REDACTED] è indicato di seguito:

Anno	Reddito <u>lordo</u> annuo
2019	Euro 35.948,00
2020	Euro 38.350,00
2021	Euro 40.611,00
2022	Euro 39.027,00
2023	Euro 38.329,78

- 2.5.2 Spese di mantenimento della sua famiglia

Le spese di sostentamento del nucleo familiare gravano, esclusivamente, sul sig. [REDACTED] dal momento che il coniuge sig.ra [REDACTED] affetta da crisi epilettiche di tipo "jacksoniano" (doc. n. 01.08), non svolge attività lavorativa (doc. n. 03.06).

Il figlio minore sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il 05/03/2012, risulta iscritto alla scuola dell'obbligo e pratica attività sportiva, essendo iscritto ad una scuola calcio (doc. 04.08.01 e 04.08.02).

Sulla base della documentazione storica acquisita le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare possono essere così indicate:

Uscite	Causale
Euro 550,00	Spese alimentari
Euro 150,00	Spese scuola ed attività sportive per il figlio
Euro 150,00	Utenze: acqua, luce, gas, telefono fisso/cellulare
Euro 100,00	Spese mediche
Euro 100,00	Spese per la gestione della casa ed imprevisti
Euro 100,00	Spese auto (assicur./bollo/benzina e man. ordinaria)
Euro 1.150,00	Totale mensile

Sin d'ora, si evidenzia che la quantificazione delle spese di mantenimento sono in linea con la quantificazione del reddito dignitoso, ex art. 68, III comma, c.p.c., pari ad Euro **1.098,91** (assegno sociale X indice di equivalenza DPCM 5.12.2013, n. 159 ossia Euro 538,68 X 2.04).

3. Requisiti previsti dall'art. 68, III comma, CCH

In merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 68, III comma. CCII, il sig. [REDACTED] condivide le considerazioni espresse dal Gestore della Crisi, avv. Elena Violano, con la "Relazione particolareggiata" ex art. 68 CCII, e ritiene opportuno, comunque, evidenziare quanto segue:

3.1. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere l'obbligazione (art. 68, II comma, lett. a, CCII)

Le cause dell'indebitamento possono essere ricondotte allo sforzo economico posto in essere dal sig. [REDACTED] per soddisfare l'esigenza abitativa del nucleo familiare, provvedendo a reperire un'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale.

Ed, infatti, lo squilibrio finanziario si è venuto a determinare a seguito dell'**acquisto** (doc. n. 03.08.01) e della **ristrutturazione edilizia** (doc. nn. 03.08.03 e 03.08.04) dell'unità immobiliare sita in [REDACTED]

[REDACTED] adibita ad **abitazione principale** del nucleo familiare.

Le vicende che hanno caratterizzato la ristrutturazione della predetta unità immobiliare sono meglio illustrate nella "Relazione di Perizia Tecnica" predisposta dall'arch. [REDACTED] (doc. n. 03.08.06)

Si evidenzia, in proposito, che le peculiarità del mercato immobiliare dell'isola d'Ischia, caratterizzato da un livello elevato dei prezzi in considerazione della domanda immobiliare turistica e dai vincoli urbanistici alla realizzazione delle nuove costruzioni, hanno spinto il sig. [REDACTED] ad acquistare, in comunione con il coniuge sig.ra [REDACTED] la nuda proprietà di un piccolo fabbricato, allo stato rustico, da dover ristrutturare mediante interventi edilizi, che sono risultati più consistenti di quelli originariamente previsti, e da sanare sotto il profilo urbanistico, mediante il completamento delle procedure amministrative ed il versamento di rilevanti oneri urbanistici.

Tali ben precise circostanze ossia la necessità di eseguire interventi di completamento e ristrutturazione dell'immobile e di definire le procedure amministrative connesse agli aspetti urbanistici hanno determinato l'insorgenza di ulteriori oneri economici, che hanno ulteriormente rappresentato un fattore di squilibrio economico del nucleo familiare.

Va, inoltre, aggiunto che tale dinamica economica si è verificata in coincidenza della nascita del figlio sig. [REDACTED] e, quindi, in un periodo gravato da ulteriori oneri economici connessi prima alla gravidanza e, poi, alla nascita ed alla crescita di un figlio.

Pertanto, il sig. [REDACTED] ha incontrato serie difficoltà nella restituzione dei

finanziamenti concessi al tempo per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'innanzi indicata unità immobiliare (contratti di mutuo, garantiti da ipoteca), dal momento che i ratei erodevano l'intero reddito disponibile mensile del nucleo familiare; ciò ha spinto il sig. [REDACTED] ricorrere ad ulteriore credito per soddisfare le quotidiane esigenze familiari ed, in particolare, a fare ricorso al credito al consumo concesso da finanziarie in violazione del cd. "merito creditizio" (doc. n. 01.05.01).

Tale dinamica ha determinato la crescita esponenziale della debitoria, al punto tale da non poter essere più soddisfatta sulla base dell'attuale capacità reddituale personale.

Ulteriore causa dell'indebitamento del sig. [REDACTED] è rappresentata dalla necessità di provvedere, in via esclusiva, alle esigenze familiari, dal momento che l'evoluzione della patologia di salute della sig.ra [REDACTED] affetta, si ripete, da crisi epilettiche di tipo "jacksoniano", con crisi quotidiane (doc. n. 01.08), non hanno consentito alla stessa di contribuire alle spese di mantenimento familiare, come originariamente programmato in fase di acquisto dell'abitazione principale, oltre ad ingenerare ulteriori spese mediche (doc. n. 04.01.01 e 04.01.02).

3.2 Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 68, II comma, lett. b, CCII)

Allo stato, il sig. [REDACTED] percepisce un reddito mensile netto di Euro 2.427,39 (determinato sulla media della retribuzione netta percepita negli anni 2022, 2023 e 2024) che, tra l'altro, potrebbe subire una riduzione per il venir meno degli elementi retributivi "aggiuntivi" riconosciuti negli ultimi anni per la situazione emergenziale innanzi rappresentata.

Il sig. [REDACTED] sostiene le spese mensili di mantenimento familiare per un importo pari ad Euro 1.150,00.

Pertanto, il reddito disponibile del sig. [REDACTED] è pari ad Euro 1.277,00, determinato dalla differenza tra il reddito netto medio annuo (Euro 2.427,39) e le spese di mantenimento familiare (Euro 1.150,00), ed è risultato, come risulta, insufficiente a consentire il regolare rimborso delle rate mensili dei finanziamenti contratti, il cui valore mensile complessivo ammontava ad Euro 1.727,20.

Tale squilibrio economico ha già determinato la decadenza dal beneficio del termine di alcuni finanziamenti e, precisamente, quelli intercorsi con la [REDACTED] e [REDACTED], che hanno avviato azioni giudiziarie per il recupero del residuo credito vantato, con aggravio di oneri, per spese ed interessi moratori (doc. nn. 02.08, atto precetto su Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED]).

4. Merito creditizio di cui all'art. 68, III comma, CCII

- 4.1

In data 18.2.2022, con contratto di prestito personale rimborsabile mediante cessione "pro solvendo", la [REDACTED] ha concesso al sig. [REDACTED] l'importo di Euro 38.397,22 (netto erogato) da rimborsare mediante n. 120 rate di Euro 355,00 cadauna.

Sta in fatto che, ai fini dell'erogazione del predetto finanziamento, la [REDACTED] non ha tenuto conto del cd. "merito creditizio", dal momento che il reddito mensile disponibile del sig. [REDACTED] era pari ad Euro 2.408,18, al quale andava sottratto l'importo del reddito dignitoso mensile di Euro 1.034,52, calcolato ex art. 68, III comma, CCII, e l'importo di Euro 1.140,00 di rate mensili di rimborso di prestiti già correnti a tale data (Euro 2.408,18 - Euro 1.034,52,00 - Euro 1.140,00 - Euro 355,00 = Euro - 121,36).

- 4.2 Posizione debitoria

In data 17.5.2022, con contratto di prestito personale, la [REDACTED] ha concesso al sig. [REDACTED] l'importo di Euro 15.892,04 (netto erogato) da rimborsare mediante n. 84 rate di Euro 275,34 cadauna.

Sta in fatto che, ai fini dell'erogazione del predetto finanziamento, la [REDACTED] non ha tenuto conto del cd. "merito creditizio", dal momento che il reddito mensile disponibile del sig. [REDACTED] era pari ad Euro 2.408,18, al quale andava sottratto l'importo del reddito dignitoso mensile di Euro 1.034,52, calcolato ex art. 68, III comma, CCII, e l'importo di Euro 1.495,00 di rate mensili di rimborso di prestiti già correnti a tale data (Euro 2.408,18 - Euro 1.034,52,00 - Euro 1.495,00 - Euro 275,00 = Euro - 396,36).

Si evidenzia che, ai fini della determinazione delle rate mensili di rimborso di finanziamenti già correnti, si è tenuto conto dei seguenti rapporti di finanziamento:

- mutuo ipotecario [REDACTED] sorto nel giugno 2017, rata mensile Euro 223,00;
- mutuo ipotecario [REDACTED] sorto nel marzo 2018, rata mensile Euro 627,00;
- finanziamento [REDACTED] sorto nell'aprile 2018, rata mensile Euro 136,00;
- finanziamento [REDACTED] sorto nel novembre 2018, rata mensile Euro 77,00;
- finanziamento [REDACTED] sorto nel febbraio 2019, rata mensile Euro 49,00;
- finanziamento [REDACTED] sorto nel maggio 2019, rata mensile Euro 28,00.

5. Condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCII

Non sussistono "condizioni soggettive ostative", ex art. 69 C.C.I., in quanto il sig. [REDACTED]

██████ non ha mai fatto ricorso, in precedenza, a procedure di sovraindebitamento né ha determinato con colpa grave, malafede o frode la situazione di sovraindebitamento.

6. Piano di ristrutturazione dei debiti

Il sig. ██████ intende ristrutturare i debiti contratti mediante un piano che consenta di superare l'attuale crisi da sovraindebitamento.

Il sig. ██████ ritiene di poter soddisfare **integralmente**, ai sensi dell'art. 67, V comma, CCII, il creditore privilegiato ██████ in relazione ai mutui ipotecari concessi e, precisamente, con il "contratto di mutuo e surrogazione" per Notaio ██████ del 20.1.2016, ██████ con il "contratto di mutuo" per Notaio ██████ del 27.6.2017, rep. ██████ mediante il rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere dei relativi contratti, garantiti dall'ipoteca iscritta sull'abitazione principale (doc. nn. 02.03 e 02.04).

In proposito si evidenzia che il rateo mensile relativo al il "contratto di mutuo e surrogazione" per Notaio ██████ ammonta ad Euro **654,04** e che il rateo mensile relativo al con il "contratto di mutuo" ██████ ammonta ad Euro **223,13**.

Si precisa, inoltre, che, allo stato, non sussistono rate impagate dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca iscritta sull'abitazione principale, ex art. 67, V comma, CCII.

Il sig. ██████ ritiene di poter soddisfare solo **parzialmente** i creditori chirografari, ivi incluso, ex art. 67, III co., CCI, il credito vantato dalla ██████ in forza della cessione del quinto operata dal sig. ██████ (doc. n. 02.06).

In proposito, considerato che:

A) il reddito mensile netto medio degli ultimi tre anni è pari ad Euro **2.427,39**;

B) il rateo mensile dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca iscritta sull'abitazione principale è pari ad Euro **877,17**;

C) le spese di mantenimento familiare sono pari ad Euro **1.150,00**.

Il sig. ██████ ritiene che possa essere destinato alla procedura il residuo importo di **Euro 400,22**, ricavato dalla differenza tra il reddito mensile netto medio ed il rateo mensile dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca e le spese di mantenimento familiare ($A - B - C$ ossia $\text{Euro } 2.427,39 - 877,17 - 1.150,00 = 400,22$) per un arco temporale di 72 mensilità, per un controvalore di **Euro 28.815,84** ($400,22 \times 72$), che rappresenta l'attivo disponibile da distribuire ai creditori chirografari nei modi di cui appresso:

Il sig. ██████ propone, pertanto, di corrispondere ai creditori indicati nell'elenco di cui alla sezione 2.1 del presente atto, gli importi indicati nei modi di cui appresso:

Creditore	Debito residuo	Importi previsti PRD	%
Compenso Procedura Piano Ristrutturazione Debiti – OCC		Euro 2.500,00	100%
Compenso Procedura Piano Ristrutturazione debiti – Advisor		Euro 2.000,00	100%
[REDACTED]			
[REDACTED]	Euro 1.282,38	Euro 536,53	41,83%
[REDACTED]			
[REDACTED]	Euro 3.890,72	Euro 1.627,83	41,83%
[REDACTED]			
[REDACTED]	Euro 337,00	Euro 141,00	41,83%
[REDACTED]			
[REDACTED]	Euro 6.029,46	Euro 2.522,65	41,83%
[REDACTED]			
[REDACTED]	Euro 18.416,81	Euro 7.705,35	41,83%
[REDACTED]			
[REDACTED]	Euro 28.161,62	Euro 11.782,47	41,83%
Totale	Euro 58.117,99	Euro 28.815,84	41,83%

I Anno	6 Rate OCC	Euro 400,22 cad.	
	1 Rata OCC - saldo	Euro 98,68 cad.	Euro 2.500,00
	1 Rate Advisor	Euro 301,54 cad.	
	4 Rate Advisor	Euro 400,22 cad.	
	1 Rata Advisor - saldo	Euro 97,58 cad.	Euro 2.000,00
	1 Rata Creditore Chirografario [REDACTED]	Euro 302,64 cad.	
II Anno	12 Rate Creditore Chirografario [REDACTED]	Euro 400,22 cad.	
III Anno	12 Rate Creditore Chirografario [REDACTED]	Euro 400,22 cad.	
IV Anno	4 Rate Creditore Chirografario [REDACTED]	Euro 400,22 cad.	
	1 Rata Creditore Chirografario [REDACTED]	Euro 273,67 cad.	Euro 11.782,47
	1 Rata Creditore Chirografario [REDACTED]	Euro 126,55 cad.	
	7 Rate Creditore Chirografario [REDACTED]	Euro 400,22 cad.	
V Anno	11 Rate Creditore Chirografario [REDACTED]	Euro 400,22 cad.	
	1 Rata Creditore Chirografario [REDACTED]	Euro 374,84 cad.	Euro 7.705,35
	1 Rata Creditore Chirografario [REDACTED]	Euro 25,38 cad.	

VI Anno	6 Rate Creditore Chirografario [REDACTED]	Euro	400,22 cad.	
	1 Rata Creditore Chirografario [REDACTED]	Euro	95,95 cad.	Euro 2.522,65
	1 Rata Creditore Chirografario [REDACTED]	Euro	304,27 cad.	
	5 Rate Creditore Chirografario [REDACTED]	Euro	400,22 cad.	Euro 2.305,36

7. Misure protettive

Il sig. [REDACTED] evidenzia che, allo stato, le iniziative giudiziarie promosse dalla [REDACTED] e dalla "[REDACTED]" (creditore originario [REDACTED] S.p.a.), prodromiche all'avvio di azioni esecutive individuali in danno di esso debitore sig. [REDACTED] e la cessione del quinto dello stipendio intercorso con "[REDACTED] S.p.a." potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti in questione, vincolando e le risorse economiche da destinare allo stesso secondo le regole del concorso.

Sussistono, pertanto, i presupposti, ex art. 70, IV comma, CCII per l'adozione di misure protettive volte a conservare l'integrità del patrimonio del debitore sig. [REDACTED], in particolare, il divieto per i creditori di avviare azioni esecutive e cautelari in danno e sul patrimonio del sig. [REDACTED] e l'interruzione della cessione del quinto dello stipendio in corso con "[REDACTED]".

7. Conclusioni

Alla luce di quanto innanzi evidenziato, il sig. [REDACTED], ritenuto sussistenti i presupposti richiesti dagli art. 67 e ss. CCII,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia, previa ogni formalità di rito:

- 1) dichiarare, ex art. 70 CCII, aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti;
- 2) adottare, ex art. 70 IV comma CCII, le idonee misure protettive volte a garantire la fattibilità del piano ed, in particolare, a disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del sig. [REDACTED] l'interruzione della cessione del quinto dello stipendio in favore del creditore individuale "[REDACTED]", al fine di conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- 3) omologare, ex art. 70 VII comma CCII, il piano di ristrutturazione dei debiti, con ogni provvedimento conseguenziale.

Si depositano i documenti come da foliaro degli atti.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura fissa pari ad Euro 98,00.

Napoli, 11 marzo 2025

[REDACTED]
[REDACTED]

Avv. Agostino Clero
av. Agostino Clero

Avv. Francesco Mazzella
[REDACTED]

TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE

RG n. 185-1/2025

IL GIUDICE DELEGATO

Letti gli atti del procedimento introdotto ex art. 70 del Nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (in seguito C.C.I.I.) da [REDACTED];

Vista la completezza della documentazione allegata;

Ritenuto che il ricorso presenta le condizioni di ammissibilità previste dalla legge;

Letto l'art. 70 C.C.I.I.

DISPONE

che l'OCC provveda alla pubblicazione della proposta e del piano in apposita area web del Tribunale di Napoli o del Ministero della Giustizia e che sia data comunicazione ai creditori prevista dall'art. 70, comma 1, entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione di questo provvedimento a cura dell'OCC (i creditori, ai sensi del comma 2 della predetta norma, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, comunicheranno all'OCC un indirizzo di posta elettronica);

AVVERTE

che i creditori, ex art. 70, comma 3, nel termine di giorni 20 dal ricevimento della predetta comunicazione, potranno presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dall'OCC (l'indirizzo sarà indicato nella comunicazione);

DISPONE

che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, sentito il debitore, riferisca al giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie (art. 70 comma 6 C.C.I.I.);

SOSPENDE

vista l'istanza del debitore, le procedure esecutive pendenti in danno del debitore, in quanto idonee a pregiudicare le finalità del piano nonché

DISPONE

il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore.

Si comunichi al ricorrente ed all'OCC.



Così deciso in data 22 Aprile 2025

IL GIUDICE DELEGATO

Dottor Francesco Paolo Feo

